
Torino, 4 settembre 2024

A TUTTO IL PERSONALE

**CIRCOLARE N. 5/AMM
AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE
A.S. 2024/2025**

Con la presente si intende richiamare il personale scolastico, in particolare il personale docente, ad una corretta applicazione del regime delle compatibilità/incompatibilità tra le attività istituzionali ed extraistituzionali eventualmente svolte.

1. Premessa

Si rammenta in premessa che anche per il personale della scuola vige la regola generale dell'incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato e l'esercizio di attività extra istituzionale.

Il riferimento normativo è il comma 10 dell'art. 508, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Esistono però situazioni di **incompatibilità assoluta** ed altre di **incompatibilità relativa**.

Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta (il dipendente pubblico **non può esercitare il commercio, l'industria, le professioni**, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato) la disciplina specifica, dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge l'ipotesi dell'assunzione di lezioni private ad alunni dell'istituzione scolastica in cui si presta servizio.

Il divieto è ribadito anche nell'ambito del CCNL del 16 novembre 2007 considerato nella parte in cui contempla, tra le prestazioni volte ad ampliare l'offerta formativa che possono essere svolte dal docente, le attività didattiche di recupero e quelle rivolte agli adulti escludendo espressamente dai destinatari dell'attività gli alunni delle proprie classi (art. 32).

Diverso è il caso delle lezioni private impartite agli alunni frequentanti scuole diverse da quelle di servizio. Lo svolgimento di questa attività, infatti, è ammesso previa autorizzazione del dirigente scolastico il quale abbia valutato la compatibilità con l'orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato il nome e la provenienza dell'alunno.

Tale adempimento si concretizza in una vera e propria **richiesta di autorizzazione** soggetta al regime di cui all'art. 53, D.lgs. 165/01.

2. Conseguenze dell'incompatibilità assoluta

Il profilarsi di una situazione di incompatibilità assoluta ha come conseguenze, da un lato, la cessazione automatica del rapporto di lavoro qualora l'incompatibilità non venga rimossa entro 15 giorni dalla diffida, dall'altro la valutazione circa la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di esclusività. L'ottemperanza alla diffida, infatti, non esclude il venir meno della responsabilità disciplinare in presenza delle condizioni di legge.

Dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali il configurarsi di un'ipotesi di incompatibilità assoluta comporta poi a carico del dipendente l'obbligo di versare il compenso dovuto per le

prestazioni eventualmente svolte nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il mancato versamento è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 53, commi 7 e 7 bis, D.lgs. n. 165/2001).

3. Autorizzazione del Dirigente Scolastico

Al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta che costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico.

In prima battuta quest'ultimo è chiamato a verificare che l'incarico prospettato al suo dipendente non integri un divieto inderogabile né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un'autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, D.lgs. 165/2001).

Entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato all'autorizzazione, il Dirigente emette un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione si intende accordata secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53, D.lgs. 165/2001.

Il regime autorizzatorio sopra descritto è previsto al fine di vagliare l'effettiva compatibilità dell'attività extra lavorativa svolta con il corretto e puntuale adempimento della prestazione contrattualmente dovuta per evitare che il cumulo di incarichi arrechi un pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione.

Il dipendente che dovesse svolgere ulteriori lavori senza la prescritta autorizzazione è sottoposto a un procedimento disciplinare ed è chiamato anche a rispondere dinanzi alla Corte dei conti per **responsabilità amministrativa**, con conseguente avvio di un giudizio contabile per danno erariale.

N.B. L'esercizio di attività ulteriori, seppur compatibili, in difetto della prescritta autorizzazione, integra violazione di legge con conseguente decadenza all'impiego e risoluzione del contratto di lavoro.

4. Attività liberalizzate

Sono liberalizzate le prestazioni rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Trattasi di attività espressive di principi costituzionali che non possono essere compressi, come, ad esempio, la libertà di associazione, di pensiero, la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, collaborazioni giornalistiche, relazioni in convegni, ecc.

5. Libere professioni e dipendenti in regime di part time: regime attenuato.

Il divieto generale di svolgere, in costanza di rapporto di pubblico impiego, attività ulteriori rispetto a quella istituzionale risulta attenuato in due ipotesi legislativamente previste: la prima riguarda il personale in regime di part time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento (art. 53, comma 6, D.lgs. 165, cit.), la seconda le categorie di personale, e fra queste i docenti, ammesse, in presenza di specifiche condizioni di legge, allo svolgimento di libere professioni. Il riferimento è all'art. 508, comma 15, D.lgs. 297/1994, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché non sia di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio e sia esplicitata previa autorizzazione del dirigente scolastico.

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della



“professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A.

Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

Le condizioni entro cui è consentito al personale docente l'esercizio della professione forense sono richiamate dall'art. 1 comma 56 bis, L. n. 662/96:

1. autorizzazione del dirigente scolastico che deve valutare l'eventuale pregiudizio che l'esercizio della professione può arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione docente;
2. divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione;
3. divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione.

Con riferimento ai **dipendenti in regime di part time fino al 50%**, il dirigente ha comunque l'obbligo di vigilare sull'attività svolta in via ulteriore al fine di verificare che:

- a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

In questo senso il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018 obbliga il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo (art. 56).

Accanto alle norme contrattuali, la legge 23 dicembre 1996, n. 662 assoggetta i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno al fine di accertare che l'attività ulteriore non comporti, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta.

In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, laddove ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente, ancorché in part time, e le funzioni istituzionali ad esso intestate, è tenuto a diffidare il lavoratore dal cessare, entro 15 giorni, l'attività ulteriore a pena di decadenza dall'impiego pubblico.

Allo stesso modo, allorché la comunicazione del lavoratore abbia ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, l'accoglimento della richiesta medesima è subordinato alla verifica circa la compatibilità dell'attività che si intende svolgere in via ulteriore rispetto a quella istituzionale.

In ogni caso il cumulo di impieghi non è mai consentito, nemmeno a seguito di trasformazione da regime di tempo pieno a part time, nei casi in cui l'attività ulteriore sia prestata in favore di un'altra amministrazione pubblica.

Resta ferma la possibilità per il dirigente scolastico di reperire personale esterno alla propria amministrazione scolastica da adibire temporaneamente allo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti altamente qualificati destinati all'ampliamento dell'offerta formativa. La fattispecie è disciplinata dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 5, D.lgs. n. 75/2017 ed è subordinata alla sussistenza di condizioni precise.



Fra queste, l'avvenuto accertamento circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione.

6. Richieste di autorizzazione anno scolastico 2024/2025

Le richieste di autorizzazione alla Dirigente Scolastica per svolgere attività libero-professionali vanno presentate preferibilmente nel mese di settembre; per altra attività, di tipo occasionale, si raccomanda di presentare la domanda, scaricabile attraverso il seguente link <https://ipsiabirago.edu.it/documento/modulistica-docenti/>, almeno 30 gg. prima dell'eventuale espletamento dell'attività per consentire al Dirigente adeguata istruttoria ai fini dell'autorizzazione o diniego.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Annamaria PALMIERI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993